



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **13 giugno 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32253** del registro di Segreteria promosso da **L.P. OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta De Paola (C.F. DPLBDT73H62H501R), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Roma (00186), Largo della Fontanella di Borghese n. 84, pec: benedettadepaola@ordineavvocatiroma.org;

RICORRENTE

contro

INPS (*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle

liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 13 giugno 2025 tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Angelo Guadagnino ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS. Assente l'avvocato di parte ricorrente.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024, il sig. P.L. ha adito questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico in misura pienamente perequata, in applicazione del meccanismo dei tre scaglioni di cui all'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000, in luogo del sistema a sei fasce previsto dall'art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022.

In particolare, il ricorrente ha impugnato il rigetto da parte dell'INPS della richiesta di ricalcolo dell'importo della pensione per il biennio 2023-2024, deducendo l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative vigenti, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione Europea, e chiedendo, in via preliminare, la rimessione delle relative questioni alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2. L'INPS si è costituito in giudizio il 28 febbraio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso, anche in considerazione della recente sentenza della Corte costituzionale n.

19 del 14 febbraio 2025, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riferite all'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022.

3. In data **19 febbraio 2025** e in data **28 maggio 2025**, la difesa del ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

4. All'udienza del **13 giugno 2025**, la difesa dell'INPS si è associata alle conclusioni di parte ricorrente, riconoscendo il venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

5. Ciò premesso, questo Giudice ritiene - tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal patrocinio delle parti - di dover verificare la permanenza dell'interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia giurisdizionale. Interesse quest'ultimo che, è bene precisare, deve necessariamente sussistere fino alla pronuncia che conclude il processo (art. 100 c.p.c.); l'assenza del patrocinio del ricorrente all'odierna udienza è egualmente valutabile ai fini della predetta verifica.

Nel caso di specie, le questioni sollevate nel ricorso, secondo quanto esposto nella memoria conclusiva di parte ricorrente, sarebbero state affrontate nella sentenza n. 19/2025, in cui la Corte Costituzionale dichiarava inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei procedimenti avverso il taglio della rivalutazione della pensione.

Conseguentemente, venendo a mancare l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), trova applicazione l'istituto dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rinvio dinamico (previsto dall'art. 7 c.g.c.) alle disposizioni del codice processualcivile, e in considerazione dell'elaborazione giurisprudenziale su tale

modalità di definizione del giudizio.

In proposito, si osserva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale si verifica ogni qual volta che vicende successive all'atto impugnato agiscano sulla sfera del destinatario, sia in senso favorevole che sfavorevole, in guisa tale da eliminare ogni ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio. In particolare, si realizza una situazione oggettivamente incompatibile con il conseguimento dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mirava il ricorso giurisdizionale medesimo (Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2003, n. 1, Cons. Stato, sez. VI, 31/07/2003, n. 4440). Questo Giudice, pertanto, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'odierno ricorso, lo dichiara improcedibile.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016). Quanto alle spese di lite, la definizione del giudizio con decisione su una questione preliminare giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 24/06/2025

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

f.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo